



TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE

**DECRETO DI NOMINA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO AI
SENSI DELLA LEGGE 9.1.2004 N° 6**

Il Giudice Tutelare

Esaminato il ricorso depositato in data 27/11/2023 ed iscritto al n. 4302/2023 V. G.

- dato atto che è stata chiesta la nomina di un Amministratore di sostegno per **MARIA ROSA POMA**, n. a CASTEL SAN GIOVANNI, il 02/09/1954, c. f. PMOMRS54P42C261C

- che parte ricorrente deduce che la persona beneficiaria, data la sua situazione di salute, si trova nell'incapacità di gestire se stessa ed il suo patrimonio;

considerato

- • che dalla documentazione prodotta risulta che la persona beneficiaria è affetta da svariate patologie invalidanti;

- • che dalla istruttoria espletata e dall'esame della persona beneficiaria è emersa la sua incapacità di badare sia a se stessa che ai propri beni, per cui è necessario, nel suo esclusivo interesse, che vi sia una persona che si occupi di lei e la rappresenti negli atti necessari per la sua vita e la tuteli, sotto il controllo del Giudice Tutelare, nella gestione e conservazione del suo patrimonio e nell'assunzione delle decisioni attinenti la cura della sua persona;

nomina

l'AVV. ANDREA POMA, n. a PAVIA, il 15.1.1966, c. f. PMO NRC 66A15 G388V

Amministratore di sostegno di **MARIA ROSA POMA**

dispone

- a) che il nominato Amministratore, in rappresentanza esclusiva della persona beneficiaria e **previa redazione e deposito dell'inventario iniziale entro tre mesi dalla nomina:**



1. compia tutti gli atti necessari per la tutela della salute fisica e psichica della persona beneficiaria ivi compresi consensi informati ed interventi terapeutici di ogni genere;
 2. proceda alla ricognizione del patrimonio dell'incapace mediante contatti con istituti bancari e con i conservatori di registri immobiliari che sono sin d'ora autorizzati a fornire informazioni;
 3. gestisca la situazione immobiliare della persona beneficiaria, provvedendo al pagamento delle spese accessorie e fiscali e incassando eventuali canoni di locazione;
 4. provveda alla riscossione di pensioni, assegni, anche di accompagnamento, ed ogni somma di danaro spettante alla persona beneficiaria, utilizzandola per il suo mantenimento e per le cure alla stessa necessarie;
 5. apra un unico conto corrente bancario o postale presso un istituto di sua fiducia intestato alla persona beneficiaria sotto amministrazione del nominato Ads, ove far confluire tutte le entrate. L'Amministratore di sostegno è autorizzato alla richiesta all'uso di home banking dispositivo, anche postale, ed al rilascio di bancomat, appoggiati sul c/c della persona amministrata, sotto la propria personale responsabilità, con esenzione di responsabilità in capo all'istituto di credito. L'Amministratore di sostegno, qualora l'istituto di credito non consenta l'utilizzo di strumenti elettronici per i pagamenti, è autorizzato a chiudere il conto corrente dell'amministrato ed aprirne altro, sempre fermo l'obbligo di rendiconto;
 6. provveda ad affrontare ogni spesa corrente quale retta di ricovero o canone di locazione, alimentare, medica, paramedica e fiscale per una somma complessiva mensile non superiore ad € **1.100,00** al cui prelievo è autorizzato fornendo, ogni anno, con chiusura dei conti, al **30.6 di ciascun anno**, al Giudice tutelare un rendiconto documentato delle operazioni svolte;
- b) che la persona beneficiaria con l'assistenza dell'Amministratore di sostegno: stabilisca dove trascorrere la propria vita fissando la propria residenza e dove trasferirsi per soggiorni temporanei;
- c) che l'Amministratore di sostegno versi alla persona beneficiaria una somma periodica da stabilirsi a suo giudizio, anche a mezzo di carta prepagata, per la cui sola spesa si ritiene che la persona beneficiaria sia interamente capace;



- d) che l'Amministratore di sostegno chieda autorizzazione al Giudice Tutelare per tutti gli altri atti previsti dagli art. 374 e 375 c.c. e per ogni spesa eccedente quanto previsto al n° 6.

Contestuale il giuramento.

Manda la Cancelleria a comunicare il presente decreto alla parte ricorrente, alla persona beneficiaria, all'Amministratore di sostegno (se non coincide col ricorrente) e all'Ufficiale di stato civile del Comune di nascita per le annotazioni a margine dell'atto di nascita.

Dichiara il presente decreto immediatamente efficace ex art. 741 c.p.c..

Pavia, li 11/07/2024

Il Giudice Tutelare
Dott.ssa Mariangela Liuzzo





TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE

VERBALE di GIURAMENTO di AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Oggi, 11/07/2024, avanti al Giudice Tutelare Dott. Mariangela Liuzzo, compare personalmente, a seguito di invito

L'AVV. ANDREA POMA, n. a PAVIA, il 15.1.1966, c. f. PMO NRC 66A15 G388V

volendo assumere le funzioni di Amministratore di Sostegno di

MARIA ROSA POMA, n. a CASTEL SAN GIOVANNI, il 02/09/1954, c. f. CRNPRZ63R47G388V;

conferito con decreto in data odierna

ha fatto istanza di prestare giuramento prescritto dall'articolo 349 del Codice Civile. Fatti noti gli obblighi previsti per l'esercizio dell'amministrazione di sostegno con gli articoli del Capo 1° del titolo X del Primo Libro del Codice Civile, previa ammonizione sull'importanza morale e giuridica dell'atto deferito, presta giuramento, nelle forme di rito, ripetendo la formula "Giuro di esercitare l'ufficio di amministratore di sostegno con fedeltà e diligenza".

Si recisa che, anche a scopo deflattivo l'Avv. Poma è invitato ad autenticare il presente verbale, senza recarsi in Cancelleria.

Dopo di che la persona nominata è stata immessa nell'esercizio delle funzioni

IL Giudice Tutelare
Dott.ssa Mariangela Liuzzo

